DECISIONE N. 1020/80/CECA DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1980

che modifica la decisione n. 527/78/CECA per quanto concerne il divieto d'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 527/78/CECA della Commissione, del 14 marzo 1978, riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi [1], modificata da ultimo dalla decisione n. 617/80/CECA [2], in particolare l'articolo 1, secondo comma,

considerando che la Commissione ha concluso degli accordi con la Romania, la Cecoslovacchia e il Giappone ; che è pertanto necessario inserire detti paesi nell'allegato della decisione precisando i prodotti siderurgici contemplati nel relativo accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'allegato della decisione n. 527/78/CECA è completato come segue :

10 ROMANIA, 11 CECOSLOVACCHIA :

per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci 73.01, 73.02, dalla 73.06 alla 73.13 inclusa e alla voce 73.16 ; alla voce 73.15 nelle forme descritte alle voci dalla 73.06 alla 73.13 inclusa, fatta eccezione delle sottovoci 73.15 A I b) 2, 73.15 A V b) 1, 73.15 B I b) 2 bb), cc), dd) e ee), 73.15 B V b) 1 bb), 73.15 B V b) 2 bb), 73.15 B VII b) 1 aa) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 bb) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 cc) 22 e 33, 73.15 B VII b) 2 bb) 22 e 33 ;

12 GIAPPONE :

per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci dalla 73.06 alla 73.13 inclusa e alla voce 73.16 ; alla voce 73.15 nelle forme descritte alle voci dalla 73.06 alla 73.13 inclusa, fatta eccezione delle sottovoci 73.15 A I b) 2, 73.15 A V b) 1, 73.15 B I b) 2 bb), cc), dd) e ee), 73.15 B V b) 1 bb), 73.15 B V b) 2 bb), 73.15 B VII b) 1 aa) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 bb) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 cc) 22 e 33, 73.15 B VII b) 2 bb) 22 e 33.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 16.
(2) GU n. L 68 del 14. 3. 1980, pag. 10.